



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 7

⁷ Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l'uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.

Art. 36 cpv. 2 e 3

² Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

- a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
- b. per lama e alpaca: l'anno di contribuzione.

³ L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

Art. 37 cpv. 1

¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

¹ RS 910.13

Art. 41 cpv. 3^{bis} – 3^{quater}

^{3bis} Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore lattifere, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm², è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

- a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm;
- b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.

^{3ter} In caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3^{bis}.

^{3quater} Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell'articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3^{bis} e 3^{ter} in maniera corrispondente.

*Inserire prima del titolo del capitolo 6**Art. 76a* Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6 a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

² Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

Art. 108 cpv. 3

³ Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell'anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.

² RS 910.91

II

Gli allegati 2, 4, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Il numero IV capoversi 1, 2 lettera a e 4 della modifica del 12 febbraio 2020³ dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁴ contro l'inquinamento atmosferico è modificato come segue:

¹ Fatti salvi i capoversi 2 a 4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

² Il 1° gennaio 2022 entrano in vigore:

a. l'allegato 2 cifre 55 e 551 di cui alla cifra I;

⁴ L'allegato 2 cifra 552 di cui alla cifra I entra in vigore il 1° gennaio 2024.

IV

L'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola è modificato come segue:

Allegato n. 3 e 4

	Coefficiente per animale
3. Ovini	
3.1 Pecore lattifere	0,25
3.2 Altri ovini oltre 365 giorni di età	0,17
3.3 Ovini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età	0,06
3.4 Agnelli fino a 180 giorni di età	0,03
4. Caprini	
4.1 Capre lattifere	0,20
4.2 Altri caprini oltre 365 giorni di età	0,17
4.3 Caprini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età	0,06
4.4 Capretti fino a 180 giorni di età	0,03

V

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

³ RU 2020 793

⁴ RS 814.318.142.1

⁵ RS 910.91

² Gli articoli 36 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 1, 41 capoversi 3^{bis} a 3^{quater} di cui alla cifra I, gli allegati 2 e 8 numero 2.3a.1 lettera b di cui alla cifra II nonché la cifra IV entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

N. 3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima:

Ubicazione	Altitudine	Sistema di pascolo	Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri		Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi	
			Ovini*	CN	Ovini*	CN
Sotto il limite del bosco	fino a 900 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	14	1,32	34	3,20
	900–1100 m		13	1,22	30	2,82
	1100–1300 m		11	1,04	25	2,35
	1300–1500 m		9	0,85	21	1,98
	1500–1700 m		7	0,66	16	1,51
	oltre 1700 m		6	0,56	11	1,04
	fino a 900 m	Altri pascoli	4	0,38	7	0,66
	900–1500 m		3	0,28	5	0,47
	oltre 1500 m		2	0,19	3	0,28
Sopra il limite del bosco	fino a 2000 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	5	0,47	8	0,75
	Nord delle Alpi fino a 2200 m		3	0,28	5	0,47
	Alpi centrali fino a 2400 m					
	Sud delle Alpi fino a 2300 m					
	Nord delle Alpi fino a 2200 m	Altri pascoli	2	0,19	2,5	0,24
	Alpi centrali fino a 2400 m					
	Sud delle Alpi fino a 2300 m					
Superfici in altitudine	Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m	Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	2	0,19	3	0,28
	Nord delle Alpi oltre 2200 m					
	Alpi centrali oltre 2400 m					
	Sud delle Alpi oltre 2300 m					
		Altri pascoli	0,5	0,05	1,5	0,14

* Media ponderata per ovino estivo 0,0941 UBG in 100 giorni

Allegato 4

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità**A Superfici per la promozione della biodiversità***N. 12.1.5, 12.1.9 e 12.1.10*

- 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indicazioni dei mezzi didattici usuali.
- 12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.
- 12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018⁶ sulla salute dei vegetali e l'ordinanza d'esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.

⁶ RS 916.20

Allegato 6

(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2^{bis} e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

N. 7.7 lett. c

7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo:

- c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.

B Esigenze dei contributi URA

N. 2.3 lett. d

2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:

- d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mungitura o la pulizia della superficie di uscita.

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.2.1

2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

N. 2.2.4 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in in- 5 punti per oggetto ventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone (art. 15)	

N. 2.3.1

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

N. 2.3a

2.3a Inquinamento atmosferico

2.3a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro.

Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Se l'autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell'arco di tale termine.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 ^{bis})	300 fr.
b. Spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 ^{bis})	300 fr./ha x superficie interessata in ha

N. 2.9.2:

2.9.2 Alla prima recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 50 punti. A partire dalla seconda recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 100 punti, ovvero non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati a partire dalla seconda recidiva.

N. 2.9.5

2.9.5 Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. I requisiti per i contributi per il benessere degli animali o le deroghe autorizzate dall'UFAG non sono adempiute (art. 76a)	Riduzione analoga ai n. 2.9.1-2.9.4